



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
FIRENZE
16 LUG. 2022
Prot. N°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE PENALE

VISTO, Firenze
27 LUG. 2022
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
[Signature]

Il Collegio composto dai Magistrati:

- dott.ssa [redacted] Presidente
- dott. [redacted] Consigliere
- dott. [redacted] Consigliere relatore

all'udienza odierna tenutasi ai sensi dell'art. 704 c.p.p.
sentite le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO

nel procedimento per estradizione n.24/2022 nei confronti di:

[redacted] nato nella [redacted], alias [redacted]
(C.U.I. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] - sottoposto
alla misura cautelare della custodia in carcere - presente
difeso dall'avv. [redacted] con studio in Milano, via San Senatore n. 6/2, difensore
di fiducia

FATTO E DIRITTO

In data 4.7.2022, [redacted] è stato arrestato in esecuzione di provvedimento di
cattura internazionale (M.A.E.) emesso il 6.12.2021 dall'Autorità Giudiziaria della
Germania (Tribunale distrettuale di Rosenheim), per l'esecuzione di un'ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dallo stesso Tribunale per il delitto di truffa
aggravata (articolo 263, commi 1 e 3, n. 2, del Codice penale tedesco);

Il Consigliere delegato, in data 6.7.2022, ha proceduto alla convalida dell'arresto e,
prendendo atto del diniego espresso da [redacted] in ordine alla consegna e della

mancata rinuncia ai benefici previsti dalla legge, è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

È stato acquisito il M.A.E. tradotto nella lingua italiana e contenente tutte le indicazioni prescritte dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2/2/2021 n. 10.

Ciò premesso, ad avviso della Corte ricorrono i presupposti richiesti dalla legge ai fini della consegna di [redacted] all'Autorità Giudiziarla tedesca richiedente, in quanto il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato e non sussistono cause ostative alla consegna come individuate dalle modifiche agli artt. 18 e 18 bis L. n. 69 introdotte dagli artt. 14 e 15 del Decreto legislativo n. 10/2021 [redacted]

Con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 18 bis co. II E. [redacted]/2005, come modificata dall'art. 12 D. Lgs n. 10/2021, deve osservarsi che dalla documentazione in atti, pur essendo probabile che parte della condotta delittuosa sia stata commessa in Italia, il fatto che le parti offese siano di nazionalità tedesca rende prevalente l'interesse dell'Autorità richiedente a procedere, essendo il relativo procedimento in fase avanzata e non risultando iniziato in Italia, per gli stessi fatti, un procedimento penale (il difensore ha depositato all'odierna udienza una autodenuncia presentata dall'ILIC presso la Procura della Repubblica di Milano in data 14.7.2022, alle ore 17:01);

riguardo alla situazione personale dell'[redacted] sul territorio italiano, egli ha dichiarato di essere residente in Italia, nel Comune di [redacted], ma nessuna certificazione è stata prodotta in tal senso; la difesa ha fornito la documentazione relativa alla situazione abitativa della convivente dell'[redacted] ma da nessun documento si ricava l'inserimento del prevenuto nel relativo nucleo familiare; egli è stato identificato con passaporto serbo e non risulta in possesso di documento di identificazione rilasciato dalle Autorità italiane.

Né emergono circostanze che inducano a ritenere che ricorrano motivi seri e comprovati che la persona richiesta corra in concreto, a seguito della consegna, un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali.

P.Q.M.

manicata rinuncia ai benefici previsti dalla legge, è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

E' stato acquisito il M.A.E. tradotto nella lingua Italiana e contenente tutte le indicazioni prescritte dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2/2/2021 n. 10.

Ciò premesso, ad avviso della Corte ricorrono i presupposti richiesti dalla legge al fine della consegna di [REDACTED] all'Autorità Giudiziarla tedesca richiedente, in quanto il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato e non sussistono cause ostative alla consegna come individuate dalle modifiche agli artt. 18 e 18 bis L. n. 69 introdotte dagli artt. 14 e 15 del Decreto legislativo n. 10/2021 [REDACTED]

Con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 18 bis co. II E. 10/2005, come modificata dall'art. 12 D. Lgs n. 10/2021, deve osservarsi che dalla documentazione in atti, pur essendo probabile che parte della condotta delittuosa sia stata commessa in Italia, il fatto che le parti offese siano di nazionalità tedesca rende prevalente l'interesse dell'Autorità richiedente a procedere, essendo il relativo procedimento in fase avanzata e non risultando iniziato in Italia, per gli stessi fatti, un procedimento penale (il difensore ha depositato all'odierna udienza una autodenucia presentata dall'ILIC presso la Procura della Repubblica di Milano in data 14.7.2022, alle ore 17:01);

riguardo alla situazione personale dell'[REDACTED] sul territorio italiano, egli ha dichiarato di essere residente in Italia, nel Comune di [REDACTED], ma nessuna certificazione è stata prodotta in tal senso; la difesa ha fornito la documentazione relativa alla situazione abitativa della convivente dell'[REDACTED] ma da nessun documento si ricava l'inserimento del prevenuto nel relativo nucleo familiare; egli è stato identificato con passaporto serbo e non risulta in possesso di documento di identificazione rilasciato dalle Autorità italiane;

Né emergono circostanze che inducano a ritenere che ricorrano motivi seri e comprovati che la persona richiesta corra in concreto, a seguito della consegna, un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali.

P.Q.M.

Visto l'art. 17 L. n. 69/2005, come modificato dall'art. 13 decreto legislativo 2/2/2021 n. 10,

dichiara sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto emesso in data 10.01.2022 dal Tribunale distrettuale di Rosenheim nei confronti di :

[redacted] nato nella [redacted] alias [redacted] C.U.I. (04CPZB7), domiciliato in [redacted] via Cattaneo n. 24, e dispone, quindi, la consegna del predetto all'Autorità giudiziaria tedesca richiedente.

Dispone l'immediata comunicazione della sentenza, anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia, perché siano informate le competenti Autorità dello Stato membro di emissione, ed al Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia.

Manda alla cancelleria per comunicazioni ed adempimenti conseguenti

Firenze 15 luglio 2022

Il Consigliere estensore

Il Cancelliere

Il Presidente

dott.ssa [redacted]

Assistente dotta in
adempimento il 15/07/2022

Assistente giudiziaria
dott.ssa Roberta La Torre

mancata rinuncia ai benefici previsti dalla legge, è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

E' stato acquisito il M.A.E. tradotto nella lingua Italiana e contenente tutte le indicazioni prescritte dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2/2/2021 n. 10.

Ciò premesso, ad avviso della Corte ricorrono i presupposti richiesti dalla legge ai fini della consegna di [REDACTED] all'Autorità Giudiziarla tedesca richiedente, in quanto il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato e non sussistono cause ostatve alla consegna come individuate dalle modifiche agli artt. 18 e 18 bis L. n. 69 introdotte dagli artt. 14 e 15 del Decreto legislativo n. 10/2021 .

Con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 18 bis co. II L. n. 69 /2005, come modificata dall'art. 12 D. Lgs n. 10/2021, deve osservarsi che dalla documentazione in atti, pur essendo probabile che parte della condotta delittuosa sia stata commessa in Italia, il fatto che le parti offese siano di nazionalità tedesca rende prevalente l'interesse dell'Autorità richiedente a procedere, essendo il relativo procedimento in fase avanzata e non risultando iniziato in Italia, per gli stessi fatti, un procedimento penale (il difensore ha depositato all'odierna udienza una autodenuncia presentata dall'[REDACTED] presso la Procura della Repubblica di Milano in data 14.7.2022, alle ore 17:01);

riguardo alla situazione personale dell'ILIC sul territorio italiano, egli ha dichiarato di essere residente in Italia, nel Comune di Magenta, ma nessuna certificazione è stata prodotta in tal senso; la difesa ha fornito la documentazione relativa alla situazione abitativa della convivente dell'[REDACTED] ma da nessun documento si ricava l'inserimento del prevenuto nel relativo nucleo familiare; egli è stato identificato con passaporto serbo e non risulta in possesso di documento di identificazione rilasciato dalle Autorità Italiane.

Né emergono circostanze che inducano a ritenere che ricorrano motivi seri e comprovati che la persona richiesta corra in concreto, a seguito della consegna, un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali.

P.Q.M.

mancata rinuncia ai benefici previsti dalla legge, è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

È stato acquisito il M.A.E. tradotto nella lingua italiana e contenente tutte le indicazioni prescritte dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2/2/2021 n. 10.

Ciò premesso, ad avviso della Corte ricorrono i presupposti richiesti dalla legge ai fini della consegna di [REDACTED] all'Autorità Giudiziarla tedesca richiedente, in quanto il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato e non sussistono cause ostative alla consegna come individuate dalle modifiche agli artt. 18 e 18 bis L. n. 69 introdotte dagli artt. 14 e 15 del Decreto legislativo n. 10/2021.

Con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 18 bis co. II L. n. 69 /2005, come modificata dall'art. 12 D. Lgs n. 10/2021, deve osservarsi che dalla documentazione in atti, pur essendo probabile che parte della condotta delittuosa sia stata commessa in Italia, il fatto che le parti offese siano di nazionalità tedesca rende prevalente l'interesse dell'Autorità richiedente a procedere, essendo il relativo procedimento in fase avanzata e non risultando iniziato in Italia, per gli stessi fatti, un procedimento penale (il difensore ha depositato all'odierna udienza una autodenuncia presentata dall'[REDACTED] presso la Procura della Repubblica di Milano in data 14.7.2022, alle ore 17:01);

riguardo alla situazione personale dell'ILIC sul territorio italiano, egli ha dichiarato di essere residente in Italia, nel Comune di Magenta, ma nessuna certificazione è stata prodotta in tal senso; la difesa ha fornito la documentazione relativa alla situazione abitativa della convivente dell'[REDACTED] ma da nessun documento si ricava l'inserimento del prevenuto nel relativo nucleo familiare; egli è stato identificato con passaporto serbo e non risulta in possesso di documento di identificazione rilasciato dalle Autorità italiane.

Né emergono circostanze che inducano a ritenere che ricorrano motivi seri e comprovati che la persona richiesta corra in concreto, a seguito della consegna, un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali.

P.Q.M.